



ORDINANZA MUNICIPALE SULLE DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE O GELO

Tresa, 10 novembre 2023

Il Municipio di Tresa, richiamati

- le disposizioni federali l'art. 37 cpv 2 LCS, art. 20 cpv 3 ONC), le disposizioni cantonali art. 15 LACS, art. 45, 46 RLACS gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;

adotta:

Art. 1 – Rimozione della neve su suolo pubblico

In caso di nevicate lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali cumuli di neve, provocati dal passaggio dello spazzaneve sulla pubblica via davanti agli stabili e agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito o fatto eseguire a cura dei proprietari quando e dove i servizi comunali non possono tempestivamente provvedervi. I fondi liberi, prospicienti le strade comunali, potranno essere interessati da accumuli di neve contenente piccoli quantitativi di sale, lungo i bordi, durante le operazioni di sgombero.

Art. 2 – Rimozione della neve dai sedimi privati

È vietato ai privati gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà. La neve deve essere ordinatamente ammucchiata sull'area privata evitando di ostacolare il traffico pedonale e motorizzato.

Art. 3 – Disposizione per gli automobilisti

Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada. I veicoli in sosta nei posteggi pubblici devono essere spostati per permettere lo sgombero della neve rispettando le indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale o della Polizia comunale. Gli addetti al servizio di sgombero della neve sono autorizzati a procedere alla rimozione forzata degli autoveicoli che creano ostacolo al servizio, a spese del detentore della vettura e sotto sua piena responsabilità. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio sgombero della neve, dal servizio spargimento sale e ghiaia o dalla rimozione forzata degli autoveicoli. I conducenti o i detentori sono responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti nell'esecuzione del servizio di sgombero neve.

Art. 4 – Caduta neve dai tetti

I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline sporgenti sulla strada o sulle piazze pubbliche di tegole para-neve o di altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o di lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari sono responsabili per qualsiasi danno a persone, animali o cose provocato dalla caduta di neve e/o ghiaccio dai tetti o dalle pensiline dei loro stabili.



Art. 5 – Divieti in caso di pericolo di gelo

Durante la stagione invernale, con pericolo di gelo, è vietato bagnare marciapiedi o vie pubbliche. È pure vietato lavare automezzi o spargere acqua, anche sulla proprietà privata, quando può provocare stillicidio sulla pubblica via.

Art. 6 - Danni

Eventuali danni cagionati alle proprietà private durante il servizio di sgombero neve dovranno essere segnalati entro 5 giorni lavorativi all'Ufficio tecnico comunale il quale provvederà a coinvolgere, per le verifiche del caso, l'appaltatore responsabile del lotto interessato. La popolazione è tenuta a verificare, prima della stagione invernale, lo stato dei manufatti confinanti con le strade soggette al passaggio dei mezzi invernali adibiti allo sgombero neve e, se del caso, a procedere con la loro messa in sicurezza. Bucalettere, recinzioni, cancelli, cartelli pubblicitari, corpi illuminanti, vigneti, piantagioni, siepi, ecc. dovranno essere protetti con modi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.

Art. 7 – Servizio ridotto

In caso di situazioni di persistenti nevicate alle quali non è possibile far fronte con i mezzi a disposizione, è possibile che alcune tratte di strada possano essere soggette a un servizio invernale limitato.

Art. 8 - Sanzioni

Ogni violazione alla presente Ordinanza sarà perseguita con una multa sino a fr. 10'000.--.

Art. 9 – Termini ricorsuali

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.


Art. 10 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione e abroga ogni altra disposizione vigente in materia, riservato l'Art. 208 LOC.

Approvata con risoluzione Municipale no. 1053/2023 del 06.11.2023 e pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC dal 10.11.2023 per trenta giorni.

Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco
Piero Marchesi



La Segretaria
Myriam Mauri